

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 05/18/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE**

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 - di Milano, per l'anno 2006 notifica alla ricorrente l'avviso di accertamento ai fini dell'IRPEF, IRAP, IVA e Addizionali Regionale e Comunale contestando l'omessa dichiarazione e determina induttivamente il reddito e il volume di affari della annualità sulla base della media di quanto dichiarato per gli anni 2005 e 2007, rispettivamente, di Euro 13.015,00 ed Euro 17.095,00.

L'avviso di accertamento è riepilogato nei seguenti dati.

Importi in Euro

DESCRIZIONE	ACCERTATO
Compenso di lavoro professionale	15.055,00
Spese	(1.303,00)
Reddito di lavoro autonomo	13.752,00
Detrazioni ex art. 11 D.P.R. 917/86	(2.898,00)
Reddito imponibile IRPEF	10.854,00
IRPEF dovuta	2.496,00
IRAP. produzione lorda	13.752,00
detrazioni	(8.000,00)
produzione netta	5.752,00
IRAP dovuta	244,00
I.V.A.: volume di affari	15.055,00
IVA dovuta (20%)	3.011,00
Addizionale Regionale	165,00
Addizionale Comunale	48,00

Ai sensi del D.Lgs. 472/97 è irrogata la sanzione di Euro 2.586,60

A seguito di istanza di autotutela, l'Agenzia accoglie in parte la richiesta della ricorrente e riformula l'avviso di accertamento con la sola esclusione del contributo previdenziale dovuto alla Cassa di Previdenza Forense di Euro 2.503,00 e conferma nel resto.

Avverso l'avviso di accertamento la ricorrente espone quanto segue.

1. La ricorrente dichiara insussistente la violazione accertata. Fa presente che per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 si è avvalsa del servizio di tutoraggio dell'Agenzia come disposto dalla Legge 388/2000 per assistere con gratuità le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Fa presente che per l'anno accertato 2006, come per l'anno precedente e quello successivo, di avere provveduto alla presentazione al tutor dell'Agenzia tutte le comunicazioni periodiche con i dati contabili delle operazioni effettuate consentendo il monitoraggio della propria attività e la predisposizione dei dati contabili per la redazione delle dichiarazioni. La ricorrente precisa che il Mod. Unico PF 2007 relativo all'anno 2006 è stato predisposto e inviato telematicamente dal tutor in data 04.06.2007 come attestato dal documento che viene allegato in copia al ricorso.

2. La ricorrente riferisce che i dati della dichiarazione resa e non risultanti dal sistema informatico dell'Agenzia sono sintetizzati nei seguenti importi.

Imponibile IRPEF Euro 11.147,00

Imponibile IRAP Euro 3.647,00

Operazioni IVA Euro 11.864,00

La ricorrente fa presente che nel Mod. Unico PF relativo all'anno accertato 2006, predisposto e inviato telematicamente all'Agenzia per l'inoltro, risultano regolarmente effettuati tutti i pagamenti dovuti all'Erario. Evidenzia quindi la presenza di un errore del tutor in sede di invio telematico della dichiarazione.

3. La ricorrente denuncia la illegittimità dell'avviso di accertamento sulla base del disposto all'art. 39 del D.P.R. 600/'73 in quanto le scritture contabili sussistono, sono regolarmente tenute e la metodologia applicata dall'Agenzia disapplica tali risultanze contabili causando un danno ingiusto con la richiesta di duplicare le imposte già versate.

L'Agenzia si costituisce nel giudizio e riferisce quanto segue.

1. L'Agenzia fa presente che l'attestazione di invio della dichiarazione non dà certezza del buon fine dell'invio che è invece certificato, entro il giorno lavorativo successivo all'invio, dalla ricezione analitica prodotta dalla procedura informatica come dichiarazione dell'avvenuta presentazione del documento. Pertanto, l'Agenzia riferisce che la ricorrente avrebbe dovuto accertarsi che la dichiarazione fosse stata accolta dal sistema.
2. L'Agenzia esclude ogni forma di arbitrio nella formazione dell'avviso di accertamento essendosi attenuta al disposto all'art. 41 del D.P.R. 600/'73.

Esaminata la questione, la Commissione ritiene quanto segue.

1. Sulla base del disposto all'art. 41 del D.P.R. 600/'73, l'Agenzia avrebbe dovuto attenersi ai dati dalla ricorrente trasmessi al tutor in quanto sono proprio questi i dati e le notizie dell'anno 2006 venuti a sua conoscenza; mentre non ha espresso ragioni attinenti alle scritture contabili della ricorrente per poterle disconoscere.
2. La Commissione ritiene che nel profilo logico - giuridico il documento di buon fine di ricezione della dichiarazione avrebbe dovuto pervenire al tutor e non alla ricorrente per essere quindi consegnato dal primo alla ricorrente. Questo in quanto la conferma del risultato di una azione va data solo a chi esercita l'azione e non ad altri ancorché collegati da vincolo professionale.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

la Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.900, 00 oltre agli oneri fiscali.